

**NOTE ILLUSTRATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN
AUTOLIQUIDAZIONE - MOD. 5/2017**

**(Comunicazione obbligatoria ex artt. 17 e 18 della Legge n. 576/1980, artt. 9 e 10
della legge n. 141/1992 e del Regolamento dei contributi)**

NOVITA'

REGIME FORFETARIO LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 – LEGGE DI STABILITA' 2015

L'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 - legge di stabilità 2015 - ha introdotto il nuovo Regime Forfetario, ad eccezione del regime per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità che, perdurando i necessari requisiti potrà essere ancora utilizzato dai contribuenti che già lo applicavano nel 2014 (art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98).

La caratteristica principale del nuovo regime fiscale agevolato per le attività professionali prevede la determinazione del reddito a forfait, moltiplicando i ricavi o i compensi prodotti nell'anno per un coefficiente specifico (78%) secondo l'attività svolta (avvocati codice attività ATECO 2007 "69") e l'applicazione di una imposta sostitutiva (imposta sui redditi, addizionale regionale e comunale e IRAP) con aliquota del 15% da versare negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'IRPEF.

Il legislatore con la legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha modificato il comma 65 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) introducendo il nuovo regime forfetario) disponendo che, a decorrere dal 2016, il reddito determinato con il predetto regime sia assoggettato ad una imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 21 COMMI 8 E 9 DELLA LEGGE N. 247/2012 in vigore dal 21 AGOSTO 2014

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012 gli avvocati sospesi volontariamente dall'Albo ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge n. 247/2012, e per i quali la sospensione si protrae per l'intero anno solare, nella fattispecie 1° gennaio/31 dicembre, non sono tenuti all'invio del modello 5 relativo al reddito e al volume d'affari IVA per il medesimo anno. La sospensione per frazione di anno comporta l'obbligo di invio del modello 5.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA FORENSE

A decorrere dall'entrata in vigore del predetto Regolamento o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti in un Albo Professionale.

L'iscrizione è obbligatoria anche per gli iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali (commercialisti, ragionieri ecc.), tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d'affari relativi alla professione di avvocato, fermo restando in ogni caso l'obbligo di versare i contributi minimi obbligatori.

Si richiama, a tal fine, la previsione di cui al comma 10 dell'art. 21 della legge 247/2012 "Non è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense".

OPZIONE ESERCITATA PRIMA DEL 2 FEBBRAIO 2013, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 247/2012

Gli iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali, non sono tenuti all'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense e non sono tenuti all'obbligo dichiarativo e contributivo, a condizione che l'opzione sia stata regolarmente esercitata prima dell'entrata in vigore della "Nuova Disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense" - Legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013.

GIUDICI DI PACE, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE, SOSTITUTO PROCURATORE ONORARIO

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria anche per gli iscritti agli Albi che svolgano funzioni di giudice di pace, di giudice onorario di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza.

Determinazione del contributo soggettivo:

Ai fini della determinazione del contributo soggettivo dovuto, il reddito da lavoro autonomo deve essere sommato alle indennità percepite con l'esercizio della funzione onoraria, è comunque dovuto il contributo minimo soggettivo con le modalità e nella misura prevista per tutti gli iscritti dal regolamento di attuazione dell'art. 21 l. 247/2012;

Determinazione del contributo integrativo:

Ai fini della determinazione del contributo integrativo dovuto, deve essere considerato il volume d'affari fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere il contributo minimo integrativo con le modalità e nella misura prevista per tutti gli iscritti dal regolamento di attuazione dell'art. 21 l. 247/2012.

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN UNO STATO MEMBRO DELLA UNIONE EUROPEA

Per gli iscritti ad un Albo forense, che esercitino l'attività "in modo concorrente o esclusivo" in un altro Stato membro della Unione Europea si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile. Resta confermato, tuttavia, l'obbligo dichiarativo

OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Articolo 7 - "Contributi minimi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione", dopo la previsione, di cui al primo comma, della misura del contributo minimo soggettivo (**€ 2.815,00**), del contributo integrativo (**€ 710,00**) e della maternità (**€ 43,00**) per l'anno 2016, - il cui obbligo è riconducibile alle erogazioni delle indennità di maternità - al secondo comma prevede la riduzione alla metà del contributo minimo soggettivo (per il 2016 **1.407,50**) per i primi 6 anni di iscrizione qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da data anteriore al 35° anno di età.

Al terzo comma dello stesso articolo 7 viene confermato che il contributo minimo integrativo non è dovuto per il periodo del praticantato nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo, mentre per i quattro anni successivi il contributo è ridotto alla metà (**per il 2016 € 355,00**) qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età, fermo restando la contribuzione nella misura del 4% dovuto sull'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA da versare in autoliquidazione.

Articolo 8 - "Riscossione contributi minimi", prevede che, limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 7 è riscosso per la metà nello stesso anno di competenza e il restante importo, se e in quanto dovuto, sulla base del successivo art. 9 deve essere considerato quale contributo in autoliquidazione.

Articolo 9 - "Ulteriori agevolazioni per percettori di reddito al di sotto dei parametri", prevede, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi la facoltà per i percettori di reddito professionale inferiore a € 10.300,00 di

versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell'art. 7, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all'importo stabilito dalle predette norme.

IL VERSAMENTO RIDOTTO GARANTISCE LA COPERTURA PREVIDENZIALE DI MESI 6 IN LUOGO DELL'INTERA ANNUALITA' SU BASE VOLONTARIA E SEMPRE ENTRO L'OTTAVO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA E' DATA FACOLTA' DI INTEGRARE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO CON RIFERIMENTO AD OGNI SINGOLA ANNUALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DELLE INTERE ANNUALITA' DI CONTRIBUZIONE.

Articolo 12 “Norme transitorie” il comma 3 dispone che nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore del Regolamento erano già iscritti in un Albo Forense ma non alla Cassa le agevolazioni contributive, di cui all'articolo 7, si applicano senza tenere conto dei limiti di età ivi previsti.

Articolo 13 - “Area di Applicazione” prevede che le facoltà e i benefici previsti dal regolamento si applicano anche agli iscritti alla Cassa da data antecedente.

ESONERO

Articolo 10 - “Esoneri temporanei”, prevede l'esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo con riconoscimento dell'intera annualità.

Per coloro che nell'anno 2016 la richiesta di esonero, presentata entro il termine di pagamento della quarta rata dei contributi minimi dell'anno di competenza, è stata accolta la contribuzione dovuta in autoliquidazione dovrà essere calcolata in misura percentuale del 14% sull'effettivo reddito netto professionale fino al tetto reddituale di € 98.050,00 oltre il quale è dovuta la contribuzione nella misura del 3%, e nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.

Il contributo soggettivo dovuto, in autoliquidazione, è, comunque, determinato nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell'art. 21 della legge n. 247/2012.

MOD. 5/2017

Termine di invio: il mod. 5/2017, **deve essere inviato alla Cassa entro il 30 settembre 2017, sabato, termine prorogato al 2 ottobre 2017,** ai sensi dell'art. 10 del “Regolamento dei contributi”. L'invio tardivo rispetto a tale termine comporta l'applicazione di sanzioni.

Modalità di invio: l'invio del mod. 5 deve essere effettuato esclusivamente **in via telematica**, attraverso la sezione “**accessi riservati – posizione personale**” presente sul sito della Cassa (www.cassaforense.it), con il codice PIN e il codice meccanografico.

Se si è smarrito o non si è in possesso del codice meccanografico e/o del codice PIN: nella stessa sezione, attraverso i pulsanti “Non ricordo il codice meccanografico” o “Non ricordo o non ho mai ricevuto il codice PIN”, è possibile chiedere la trasmissione dei codici mancanti; qualora ai dati anagrafici indicati non risultasse associato alcun codice meccanografico, l'interessato dovrà recarsi presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza il quale provvederà immediatamente ad attivare la specifica procedura per l'attribuzione e comunicazione del nuovo codice meccanografico.

Eventuali variazioni di indirizzo: possono essere effettuate mediante il servizio telematico “accessi riservati – posizione personale – dati personali”.

Modalità di pagamento:

- a) servizio di pagamento tramite carta di credito “**Forense Card**”;
- b) servizio di predisposizione di **M.Av. bancari personalizzati**;

- c) servizio di predisposizione di **ordine di bonifico e c/c postale personalizzati**: per coloro che non volessero avvalersi della modalità di pagamento a mezzo carta di credito “Forense card” o M.Av. bancario è comunque disponibile la produzione degli ordini di bonifico personalizzati e fac simile di c/c postali; il codice versamento, riportato nella causale, dovrà essere utilizzato anche quando si decidesse di eseguire i versamenti in autoliquidazione tramite modulistica generica.

E' inoltre offerto il servizio di produzione del “**codice versamento**” per coloro che, per qualsiasi ragione, stessero disponendo pagamenti di contributi utilizzando modulistica non personalizzata. Tale codice di versamento personalizzato deve essere riportato nello spazio riservato alla causale del bollettino di c/c postale o dell'ordine di bonifico. Tale indicazione consente di attribuire con precisione a ciascuna posizione previdenziale il versamento, con la registrazione corretta anche della causale.

Il materiale illustrativo e i vantaggi della Forense Card e le modalità da seguire per ottenere la carta di credito sono disponibili nella sezione “accesso riservati” – posizione personale” del sito www.cassaforense.it.

Il pagamento dei contributi potrà avvenire al termine della procedura di invio telematico del mod. 5/2017 la funzione proporrà sia il pagamento con M.Av., sia tramite carta di credito.

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MOD. 5

- tutti gli avvocati **iscritti negli Albi/Cassa** professionali italiani anche se per una frazione di anno del 2016;
- i **praticanti** che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Cassa e abbiano già ricevuto la comunicazione di avvenuta **iscrizione** per l'anno 2016.

L'iscrizione all'Albo degli Avvocati anche per un solo giorno nel corso del 2016 determina l'obbligatorietà dell'invio della comunicazione.

Tra i soggetti obbligati all'invio del mod. 5, vanno menzionati gli avvocati di nazionalità estera che sono stati iscritti in un Albo professionale italiano nel corso del 2016 (anche se per frazione di anno) e gli avvocati italiani che esercitano la professione all'estero se hanno conservato, nel corso dell'anno 2016 l'iscrizione in un Albo Italiano: in entrambi i casi i dati reddituali da indicare nel mod. 5, dovranno corrispondere all'eventuale parte di reddito e di volume d'affari soggetta a tassazione in Italia.

Nel caso di decesso di un soggetto tenuto all'invio del mod. 5, la comunicazione e il versamento degli eventuali contributi dovuti restano a carico degli eredi.

Qualora il decesso sia avvenuto successivamente al 28 febbraio 2017, ma entro il 2 ottobre 2017, il termine per l'invio del mod. 5/2017 e degli eventuali versamenti contributivi è prorogato al 3 aprile 2018.

Gli avvocati sospesi volontariamente dall'Albo, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge n. 247/2012, per i quali la sospensione si protrae per l'intero anno solare, nella fattispecie 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016, non sono tenuti all'invio del modello 5/2017; tale obbligo resta confermato per sospensioni relative a periodi inferiori all'intera annualità (1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016).

Non sono ammesse deroghe all'obbligo di invio delle comunicazioni per i soggetti tenuti; così non hanno rilievo alcuno: la mancanza di partita IVA, l'inesistenza di reddito o di volume d'affari, il non avere presentato dichiarazione al fisco, l'iscrizione al solo albo dei Cassazionisti o la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità non rilevate dall'Ordine di appartenenza.

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MOD. 5 BIS/2016

Gli studi associati e le Società tra professionisti (S.t.p.) comprendenti almeno un soggetto obbligato all'invio del modello 5 individuale, costituite nell'anno 2016 o precedente, sono tenuti ad inviare il mod. 5/bis 2017, entro lo stesso termine previsto per il mod. 5 individuale, ovvero il 30 settembre 2017, sabato, prorogato al 2 ottobre 2017.

Per ogni studio associato deve essere inviato un solo mod. 5/bis.

I modelli 5/bis, oltre ad essere trasmessi dalla Cassa a tutti gli studi associati e S.t.p. già registrati presso la Cassa stessa, saranno resi disponibili presso i Consigli dell'Ordine.

ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO A – IDENTITA' DEL DICHIARANTE

Indispensabile alla corretta identificazione del dichiarante, è predisposto dalla Cassa.

QUADRO B – CALCOLO DEI CONTRIBUTI

INDICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE:

- **Per l'attività svolta in forma individuale** riportare l'importo indicato al rigo RE21 – colonna 2 – della Dichiarazione Redditi 2017-PF.

Per coloro che, per l'anno 2016, si sono avvalsi del **Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** il calcolo dei contributi dovuti deve essere **determinato sulla differenza fra il reddito lordo indicato al rigo LM6 e le perdite pregresse indicate al rigo LM9 della Dichiarazione Redditi 2017 PF.**

L'eventuale indennità di maternità, percepita nel corso del 2016, deve essere riportata nel rigo RE3 della **Dichiarazione Redditi 2017 PF** o nel **rigo LM2, colonna 2** per coloro che si avvalgono del Regime fiscale di vantaggio.

- **Per coloro che, per l'anno 2016, hanno aderito al Regime Forfetario il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinato sulla differenza fra il reddito lordo indicato al rigo LM34 colonna 3, relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10. e le perdite pregresse di cui al rigo LM 37 colonna 3 della Dichiarazione Redditi 2017-PF.**

L'eventuale indennità di maternità, percepita nel corso del 2016, deve essere riportata nel rigo **LM22-30 colonna 4 relativo al solo reddito di cui al codice di attività 69.10.10** per coloro che si avvalgono del Regime di determinazione forfetaria.

- **Per l'attività svolta in forma associata:** o per i soci di Società tra professionisti (S.t.p.) costituite ai sensi degli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 96, riportare il reddito di partecipazione risultante **dal rigo RH15** della Dichiarazione Redditi 2017-PF. Qualora nel quadro RH avessero dichiarato redditi e/o perdite derivanti da partecipazione in Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) **esercenti attività professionale** e, come tali, riportati nel **rigo RH7 (RH8 nel caso di perdite)**, dovranno procedere alla somma algebrica dei relativi importi con quello indicato **nel rigo RH15**;
- **Per l'attività svolta in forma individuale e associata:** indicare la somma algebrica dei redditi derivanti dalle due forme di attività, come sopra descritte;
- **Per l'attività svolta dai giudici di pace, giudici onorari di tribunale e sostituto procuratore onorario** : indicare la somma dei redditi derivanti dalla professione oltre al

reddito di lavoro dipendente riportato **al rigo RC9** della Dichiarazione Redditi 2017-PF con esclusione dell'assegno del coniuge ove riportato;

- **Per gli appartenenti alle categorie ex art. 22, IV comma, L. 576/1980:** è data facoltà di indicare il reddito 2016 procedendo alla rivalutazione prevista dall'art. 15 della legge 576/1980; si ricorda che tale rivalutazione è possibile annualmente, tramite modello 5 ovvero al momento del pensionamento. Al fine di consentire la rivalutazione in sede di mod. 5, la procedura per la compilazione del mod. 5/2017 proporrà la possibilità di operare la relativa scelta.

Se non è stato dichiarato al fisco alcun reddito professionale, indicare 0 (zero). **Se il reddito è negativo (perdita) barrare l'apposita casella nel quadro B del modello 5/2017.**

INDICAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI:

- **Per l'attività svolta in forma individuale** indicare l'importo del **rigo VE50** della dichiarazione IVA, detratto l'importo del contributo **integrativo del 4% già assoggettato ad IVA nel 2016.**
- **Per coloro che si sono avvalsi del Regime Fiscale di vantaggio** nell'anno 2016 indicare l'importo corrispondente al **"Totale componenti positivi"** di cui al **rigo LM2 colonna 2** della Dichiarazioni Redditi 2017-PF.

L'eventuale indennità di maternità percepita nel corso dell'anno 2016 incrementa il reddito professionale e non concorre a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo; occorre, pertanto, indicare l'importo di rigo LM2 colonna 2 sottratto l'importo relativo all'indennità percepita.

- **Per coloro che si sono avvalsi del Regime forfetario** nell'anno 2016 indicare l'importo corrispondente al **"Reddito Lordo"** di cui ai **rigi LM22-30 colonna 4** della Dichiarazione Redditi 2017-PF **relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10.**

L'eventuale indennità di maternità percepita nel corso dell'anno 2016 incrementa il reddito professionale e non concorre a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo; occorre, pertanto, indicare l'importo di cui ai rigi LM22-30 colonna 4 relativo al codice di attività 69.10.10 sottratto l'importo relativo all'indennità percepita.

- **Per l'attività svolta in forma associata** o per soci di Società tra professionisti (S.t.p.) costituite ai sensi degli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 96, riportare l'importo corrispondente alla ripartizione del volume d'affari IVA complessivo con le stesse percentuali utilizzate per la distribuzione degli utili fra gli associati o soci;
- **Per l'attività svolta in forma individuale e associata:** indicare la somma algebrica degli importi come sopra specificati;
- **Per gli appartenenti alle categorie ex art. 22, IV comma, L. 576/1980** che hanno indicato il reddito 2016 procedendo alla rivalutazione prevista nel quadro C del mod. 5, la procedura automatica determinerà il volume d'affari IVA pari a quindici volte l'importo del contributo soggettivo dovuto (art. 22 legge n. 576/1980).

Se non è stata presentata alcuna dichiarazione IVA, occorre indicare 0, ad eccezione di coloro che si sono avvalsi del Regime Fiscale di vantaggio o del Regime forfetario che dovranno riportare quanto indicato rispettivamente nel rigo LM2 o LM22-30 colonna 4 relativo al codice attività 69.10.10

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI

Iscritto agli Albi Professionali non ancora iscritto alla Cassa – contributo soggettivo

- indicare il reddito netto professionale prodotto.

Iscritto agli Albi Professionali non ancora iscritto alla Cassa – contributo integrativo

- Il contributo è dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.

Iscritto alla Cassa - contributo soggettivo

Per coloro che hanno beneficiato della previsione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento per redditi inferiori a **€ 10.300,00** è dovuto il contributo soggettivo minimo, riscosso ordinariamente tramite bollettini M.Av., pari a **€ 703,75**

II VERSAMENTO RIDOTTO GARANTISCE UNA COPERTURA PREVIDENZIALE DI MESI 6 IN LUOGO DELL'INTERA ANNUALITA'.

PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INTERO ANNO PREVIDENZIALE E' DATA FACOLTA' DI INTEGRARE IL VERSAMENTO SEMPRE ENTRO I PRIMI OTTO ANNI DI ISCRIZIONE MEDIANTE L'APPOSITA PROCEDURA CHE IL SISTEMA WEB OFFRE DOPO L'INVIO DEL MOD. 5/2017.

- Per redditi compresi fra € 10.300,00 e € 20.107,00 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo, riscosso ordinariamente tramite bollettini M.Av., pari a **€ 2.815,00** o **€ 1.407,50** per coloro che beneficiano del contributo minimo ridotto alla metà;
- per redditi compresi tra € 20.107,01 e € 98.050,00 è dovuto il contributo minimo (€ **2.815,00** o **€ 1.407,50** per coloro che beneficiano del contributo minimo ridotto alla metà) più il **14%** calcolato sulla parte di reddito eccedente **€ 20.107,01**;
- per redditi superiori a € 98.050,00 è dovuto il contributo di **€ 13.727,00** (**€ 12.320,00**) per coloro che beneficiano del contributo minimo ridotto alla metà) più il **3%** calcolato sulla parte di reddito eccedente **€ 98.050,00**.

Iscritto alla Cassa con esonero temporaneo - contributo soggettivo e integrativo

- Per coloro che nell'anno 2016 abbiano ottenuto l'esonero dal pagamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo **la contribuzione dovuta in autoliquidazione è calcolata in misura percentuale del 14%** sull'effettivo reddito netto professionale, **fino al tetto reddituale di € 98.050,00**, oltre il quale la misura è del 3%, e nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.

Il contributo soggettivo dovuto, in autoliquidazione, è determinato, comunque, **nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell'art. 7** del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell'art. 21 della legge n. 247/2012, qualora non avessero beneficiato dell'esonero.

Iscritto alla Cassa - contributo integrativo

Per il periodo di praticantato e per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo non è dovuto il contributo minimo integrativo; per i successivi quattro anni tale contributo è, ridotto alla metà, qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età; **è, comunque, dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume d'affari dichiarato**

Esempio: volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA € 12.000,00, contributo dovuto € 480,00, contributo minimo pagato in misura ridotta € 355,00, eccedenza dovuta in autoliquidazione € 125,00.

Per il periodo successivo alle agevolazioni:

- per volumi d'affari ricompresi nel limite di € 17.750,00 è dovuto il contributo minimo di **€ 710,00**;

- per volumi d'affari superiori al € 17.750,01 è dovuto il contributo di € 710,00 più il 4% calcolato sulla parte eccedente il volume d'affari

Pensionato di vecchiaia retributiva che non ha maturato il diritto al supplemento alla data del 31 dicembre 2015:

contributo soggettivo

- per redditi fino a € 98.050,00: 14% del reddito professionale;
- per redditi superiori a € 98.050,00: € 13.727,00 (14% calcolato sullo scaglione di reddito fino a € 98.050,00) più il 3% del reddito professionale eccedente € 98.050,00.

Pensionato di vecchiaia retributiva che ha maturato il diritto al supplemento alla data del 31 dicembre 2015 e Pensionato di vecchiaia contributiva :

contributo soggettivo

- per redditi fino a € 98.050,00: 7% del reddito professionale;
- per redditi superiori a € 98.050,00: € 6.863,50 (7% calcolato sullo scaglione di reddito fino a € 98.050,00) più il 3% del reddito professionale eccedente € 98.050,00.

Pensionato di vecchiaia retributiva e contributiva:

contributo integrativo

Tutti i pensionati di vecchiaia, con decorrenza 1° gennaio 2016 o precedente sono tenuti a versare il 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA detratto l'importo del 4% già assoggettato ad IVA.

QUADRO C – CATEGORIE INDICATE AL COMMA IV, ART. 22, L. 576/1980
--

Gli iscritti alla Cassa appartenenti alle categorie di cui all'art. 22, IV comma, legge 20 settembre 1980, n. 576 durante il periodo di carica possono supplire alle deficienze di reddito - rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato ai sensi dell'art. 15 della legge 576/1980 (vedi Tabella che segue, ultima colonna) - versando volontariamente il contributo soggettivo rapportato al reddito stesso, nonché il contributo integrativo rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente dovuto.

Questa facoltà può essere esercitata annualmente, tramite modello 5, oppure al momento del pensionamento.

Indicando la categoria di appartenenza (CAT. da 1 a 5) e il massimo reddito conseguito prima della carica e il relativo anno di produzione, la procedura effettuerà automaticamente la determinazione dei dati reddituali da assumere con riferimento all'anno 2016 (mod. 5/2017).

QUADRO D – ADESIONE AL CONTRIBUTO MODULARE VOLONTARIO
--

In sede di compilazione del modello 5 è data possibilità di versare un contributo modulare su base volontaria che concorre alla determinazione della pensione di vecchiaia che risulterà costituita da due distinte quote.

Tale contributo, che può essere versato da tutti gli iscritti alla Cassa (ivi compresi i pensionati di invalidità fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia) con esclusione dei pensionati di vecchiaia, non può essere inferiore all'1% e superiore al 10% del proprio reddito netto professionale e comunque non oltre il c.d. tetto reddituale.

Tale scelta deve essere espressa formalmente indicando, in questo quadro del modello 5/2017, la misura della percentuale. Tale percentuale potrà essere variata, una sola volta sia in aumento che in diminuzione, purché entro il limite percentuale ricompreso tra l'1 e il 10.

QUADRO E – DEFINIZIONE REDDITI

Il quadro E deve essere compilato esclusivamente da coloro che, nel corso del 2016, hanno avuto definizioni in aumento di redditi professionali o di volumi d'affari rispetto a quanto già dichiarato, a seguito di accertamento fiscale.

Indicare l'importo complessivo del dato reddituale: importo precedentemente dichiarato + maggior dato accertato).

Il quadro non deve essere compilato da coloro per i quali il reddito dichiarato è divenuto definitivo o per scadenza dei termini di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria o perché la definizione è avvenuta con conferma del reddito dichiarato.

Per comodità, si riportano, di seguito, gli elementi utili per il calcolo dei contributi dell'ultimo quinquennio:

– **contributo soggettivo:**

- Per l'anno 2011: € 2.400 (contributo minimo) per redditi fino a € 18.461; aliquota del 13% sul reddito professionale netto da € 18.461 a € 90.100; il 3% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2012: € 2.440 (contributo minimo) per redditi fino a € 18.769; aliquota del 13% sul reddito professionale netto da € 18.769 a € 91.550; il 3% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2013: € 2.700 (contributo minimo) per redditi fino a € 19.286; aliquota del 14% sul reddito professionale netto da € 19.286 a € 94.000; il 3% su eventuali eccedenze
- Per l'anno 2014: € 2.780 (contributo minimo) per redditi fino a € 19.857; aliquota del 14% sul reddito professionale netto da € 19.857 a € 96.800; il 3% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2015: € 2.810 (contributo minimo) per redditi fino a € 20.071; aliquota del 14% sul reddito professionale netto da € 20.071 a € 97.850; il 3% su eventuali eccedenze

– **contributo integrativo:**

➤ **Per i professionisti assoggettati alla contribuzione minima:**

- Per l'anno 2011: € 650 (contributo minimo) per volumi d'affari fino a € 16.250; aliquota del 4% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2012: € 660 (contributo minimo) per volumi d'affari fino a € 16.500; aliquota del 4% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2013: € 680 (contributo minimo) per volumi d'affari fino a € 17.000; aliquota del 4% su eventuali eccedenze
- Per l'anno 2014: € 700 (contributo minimo) per volumi d'affari fino a € 17.500; aliquota del 4% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2015: € 710 (contributo minimo) per volumi d'affari fino a € 17.750; aliquota del 4% su eventuali eccedenze

➤ **Per i professionisti non assoggettati alla contribuzione minima: (4% dal 2010) del volume d'affari:**

- nella colonna contributi pagati: indicare l'importo totale dei contributi già versati (contributi minimi più eventuali eccedenze);
- nella colonna contributi a conguaglio: indicare la differenza tra quanto dovuto a seguito dell'accertamento e quanto, a suo tempo, è stato pagato.

Tale contributo a conguaglio deve essere versato esclusivamente a mezzo c/c postale n. 837005, intestato alla Cassa, specificando nella causale:

"Definizione IRPEF o IVA anno...."

Tali versamenti devono essere effettuati o in unica soluzione entro il 31/07/2017 o in due rate, la prima delle quali entro il 31/07/2017 e la seconda entro il 31/12/2017, termine prorogato al 2 gennaio 2018.

La definizione del reddito professionale o del volume d'affari a seguito di accertamento fiscale, se comunicata tempestivamente alla Cassa e accompagnata dal pagamento degli eventuali conguagli contributivi, con le modalità predette, non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi.

TERMINI DI PAGAMENTO contributo soggettivo e integrativo

Prima rata o rata unica - scadenza 31 luglio 2017

La procedura determina automaticamente gli importi dei contributi dovuti in autoliquidazione.

Entro il 31 luglio 2017 può essere versato l'intero importo e comunque la prima rata

Seconda rata – scadenza 31 dicembre 2017

La seconda rata del contributo soggettivo e del contributo integrativo deve essere versata **entro il 31 dicembre 2017, termine prorogato al 2 gennaio 2018.**

TERMINI DI PAGAMENTO contributo modulare volontario

Rata unica – scadenza 31 dicembre 2017

Il versamento in autoliquidazione relativo alla quota modulare volontaria deve essere effettuato esclusivamente a mezzo bollettini MAV prodotti dall'apposita procedura di invio telematico del mod. 5/2017 o a mezzo Forense Card **entro il 31 dicembre 2017, termine prorogato al 2 gennaio 2018, in unica soluzione.** La procedura consente la produzione di un secondo bollettino Mav qualora, stampato il primo si volesse versare un importo diverso (comunque ricompreso fra l'1% e il 10% del reddito netto professionale entro il tetto di € 98.050,00).

Integrazione del versamento del contributo minimo soggettivo

Qualora il 2016 risulti essere l'ottavo anno di iscrizione alla Cassa, al fine del riconoscimento dell'intera annualità previdenziale **IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO DEVE ESSERE INTEGRATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017, termine prorogato al 2 gennaio 2018, utilizzando il bollettino M.Av. mediante l'apposita procedura prevista in sede di invio del modello 5/2017.**

ISTRUZIONI COMUNI PER I VERSAMENTI

Se l'importo complessivo della prima e della seconda rata del **contributo soggettivo** non supera complessivamente € 10,00 nessun pagamento è dovuto, .

Se l'importo complessivo della prima e della seconda rata del **contributo integrativo** non supera complessivamente € 10,00 nessun pagamento è dovuto.

Se la percentuale del **contributo modulare volontario** è del l'1% e non supera € 10,00 nessun pagamento è dovuto.

I conti correnti abilitati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per i versamenti di contributi sono:

- c/c bancario n. 205X11: acceso presso Banca Popolare di Sondrio; codice IBAN IT20 0056 9611 0000 0000 0205 X11, SWIFT/BIC POSOIT22. Questo

conto corrente è abilitato esclusivamente per la riscossione dei contributi in autoliquidazione dell'anno corrente (mod. 5/2017);

- attenzione: il quinto carattere del codice IBAN è costituito dalla lettera O.
- c/c postale n 26866004 (codice IBAN IT04 N07601 03200 000026866004; SWIFT/BIC BPPIITRRXXX): per i soli contributi relativi all'autoliquidazione dell'anno corrente (mod. 5/2017);
- c/c postale n. 837005 (codice IBAN IT89 D07601 03200 00000837005; SWIFT/BIC BPPIITRRXXX): per contributi relativi ad annualità precedenti o ad istituti diversi dall'autoliquidazione (es.: versamenti contributi diversi non richiesti tramite M.Av.);
- c/c bancario n. 40000: acceso presso Banca Popolare di Sondrio; codice IBAN IT 87 C 05696 03200 0000 4000 0X46 SWIFT/BIC POSOIT22 (es.: versamenti contributi diversi non richiesti tramite M.Av.).

REGIME SANZIONATORIO VIGENTE

Sanzioni per omesso o ritardato invio del mod. 5/2017: il ritardo e l'omesso invio della comunicazione obbligatoria è soggetto alle seguenti sanzioni:

- comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata entro il 30 ottobre 2017 ovvero entro i 30 giorni dalla scadenza del termine previsto: sanzione di € 86,00;
- comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata tra il 31 ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017 : sanzione di € 174,00;
- comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata oltre il 31 dicembre 2017, ma prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa: sanzione di € 263,00;
- omissione o trasmissione di una comunicazione non conforme al vero, non regolarizzata prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa: sanzione di € 436,00.

Sanzioni per omesso o ritardato versamento di contributi: il ritardo e l'omesso versamento di contributi in autoliquidazione è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) **omissione di versamenti dovuti in autoliquidazione:** è prevista una sanzione pari al 24% dei contributi non corrisposti, ridotta al 12% qualora al momento della formale contestazione da parte della Cassa risulti che siano stati eseguiti versamenti diretti non inferiori al 25% del dovuto.
- b) **ritardo nei versamenti dovuti in autoliquidazione:** qualora i contributi siano stati corrisposti oltre i termini previsti (con riferimento a ciascuna delle due rate), la relativa sanzione sarà rapportata all'entità del ritardo secondo lo schema seguente:
 - versamento entro 8 giorni dalla scadenza del termine previsto maggiorazione degli interessi nella misura del 2,75% ovvero quelli legali se superiori;
 - versamento eseguito dal 9° (nono) al 30° (trentesimo) giorno dal termine di scadenza: sanzione pari al 4% delle somme versate in ritardo;
 - versamento eseguito tra il 31° (trentunesimo) e il 150° (centocinquantesimo) giorno successivo al termine di scadenza: sanzione pari al 6% delle somme versate in ritardo;
 - versamento eseguito oltre il 150° (centocinquantesimo) giorno successivo al termine di scadenza: sanzione pari al 10% delle somme versate in ritardo.

Sia nel caso di omissione di versamenti contributivi che nel caso di ritardato versamento, è prevista una sanzione minima pari a € 30,00.

RETTIFICA DI DICHIARAZIONE

La rettifica di dati reddituali, già comunicati alla Cassa, ma non conformi alle dichiarazioni fiscali, è possibile:

- entro 150 giorni dal termine per l'invio del relativo mod. 5: inviando una nuova comunicazione;
- oltre 150 giorni dal termine per l'invio del relativo mod. 5: inviando una nuova comunicazione accompagnata da idonea documentazione fiscale (Dichiarazione spontanea art. 8 comma 4 Nuovo Regolamento per la disciplina delle sanzioni).

La rettifica comporta, comunque, l'applicazione di sanzioni e interessi come disciplinati dal predetto Regolamento delle Sanzioni.

In assenza di rettifiche nei termini di cui sopra, qualora venissero accertate difformità tra i dati reddituali dichiarati in sede fiscale e quelli comunicati alla Cassa, sarà dovuta una sanzione pari al 50% della differenza tra i contributi dovuti sulla base dei dati reddituali dichiarati in sede fiscale e quelli dovuti sulla base dei dati reddituali comunicati alla Cassa. Tale sanzione sarà ridotta al 30% nel caso di adesione all'accertamento eseguito dalla Cassa e di contestuale pagamento di tutte le somme dovute, entro 90 giorni dalla relativa comunicazione della Cassa. Qualora risultassero dati reddituali dichiarati in sede fiscale minori rispetto a quelli comunicati alla Cassa, è dovuta una sanzione pari alla differenza fra i contributi effettivamente dovuti e quelli risultanti dalla originaria comunicazione trasmessa alla Cassa. Restano fermi gli altri effetti previdenziali, disciplinari e penali derivanti dalla accertata difformità.